



**CITTÀ DI JESOLO**



**SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO**

**POLIZIA LOCALE**

ORDINANZA DEL DIRIGENTE  
NUMERO 43 DEL 18/03/2025

OGGETTO: ORDINANZA DI DISCIPLINA DELLA SOSTA SU VIA SANT'ANTONIO 11 - AREE DI SOSTA SU SCOPERTI LIMITROFI AL MUNICIPIO.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO

**Premesso**

- che via Sant'Antonio è strada a carreggiata singola a doppio senso di circolazione, classificata ai sensi dell'art. 2 comma 3 lettera E) del D.lgs. 285/92 come STRADA URBANA DI QUARTIERE, ricompresa nella delimitazione del centro abitato ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. 285/92 con la Delibera di Giunta Comunale n. 40 del 12/02/2019 e successiva ordinanza dirigenziale esecutiva n. 152 del 27/09/2024;
- che sui lati sud-est e sud-ovest del Municipio sito al civico 11 della via Sant'Antonio esistono due aree scoperte adibite ad aree di parcheggio pubblico;

**Ritenuto** di dover adottare adeguati provvedimenti ai fini della sicurezza e della mobilità della circolazione;

**Visto** gli artt. 1, 5, 7, 158 e 159 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 ed i relativi articoli di riferimento richiamati nel D.P.R. 16/12/1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del C.d.S.);

**O R D I N A**

1. Che sull'area scoperta adibita a parcheggio esistente sul lato sud-ovest del Municipio:
  - a. sugli stalli di sosta con disposizione a pettine esistenti sul versante nord-ovest dell'area in oggetto, la sosta sia regolamentata a **disco orario**, dalle 08:00 alle 18:00 con periodo di 30 minuti di tutti i giorni, eccetto sabato, domenica e festivi infrasettimanali;
  - b. lungo il margine sud-ovest dell'area in oggetto, dall'intersezione con la via Sant'Antonio fino all'ingresso alla porzione di parcheggio inerbito esistente sul lato sud-est del Municipio, la **sosta sia permanentemente vietata** a tutti i veicoli con previsione della rimozione a spese degli inadempienti;
  - c. sul margine nord-est dell'area in oggetto, vengano individuati in successione a sud dall'accesso carrabile dell'autorimessa coperta del Municipio:
    - i. n. 3 stalli di sosta riservati ai veicoli al servizio di persone con impedita o ridotta capacità motoria ex art. 188 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285;
    - ii. n. 5 stalli di sosta riservati ai veicoli appartenenti alla Polizia Municipale ex art. 120 c.3 del D.P.R. 495/1992;
    - iii. n. 4 stalli di sosta riservati alla sosta dei veicoli delle autorità.
  - d. sul margine nord-est dell'area in oggetto, sul tratto di margine a nord dall'accesso carrabile dell'autorimessa coperta del Municipio, la sosta sia permanentemente vietata a tutti i veicoli con previsione della rimozione a spese degli inadempienti.

2. Che sull'area scoperta adibita a parcheggio inerbito esistente sul lato sud-est del Municipio:
- a. la circolazione sulla carreggiata centrale dell'area in oggetto sia disciplinata a senso unico da sud verso nord;
  - b. la sosta sia consentita esclusivamente agli autoveicoli e liberamente consentita su entrambi i margini della carreggiata centrale dell'area in oggetto, con disposizione a 45 gradi;

All'Area Tecnica di questa Amministrazione l'incarico di attuare il presente provvedimento disponendo installazione della prescritta segnaletica stradale conformemente alle disposizioni del D.lgs. 285/92, D.P.R. 495/92 e norme ad essi correlate.

Ai sensi dell'articolo 3 comma 4 legge n. 241/1990 e ss.mm., si rende noto che avverso la presente ordinanza può essere presentato ricorso ex d.lgs. n. 104/2010 e ss.mm. al T.A.R. Veneto entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio o in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato ex d.P.R. n. 1199/1971 e ss.mm., entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio.

È abrogata ogni altra disposizione di diversa disciplina della sosta nei tratti interessati e/o in contrasto con la presente ordinanza.

È fatto obbligo agli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 del D.lgs. 30.04.1992, n. 285 di rispettare e far rispettare la presente Ordinanza che entra in vigore dalla data di emanazione.



IL DIRIGENTE DEL SETTORE SICUREZZA E DEMANIO MARITTIMO  
Dott. Claudio Vanin

Documento informatico sottoscritto con firma elettronica ai sensi e con gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del d.lgs del 7 marzo 2005 n. 82 e ss.mm.; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.